



COMUNE DI FRONTINO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
(I.M.U.)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del /00/2020

INDICE

<u>TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI</u>	3
<i>Articolo 1 Oggetto del Regolamento</i>	3
<i>Articolo 2 Presupposto dell'imposta</i>	3
<i>Articolo 3 Soggetto attivo</i>	3
<i>Articolo 4 Soggetti passivi</i>	4
<i>Articolo 5 Fabbricati</i>	4
<i>Articolo 6 Aree fabbricabili e terreni agricoli</i>	5
<i>Articolo 7 Abitazione principale ed equiparazioni</i>	6
<i>Articolo 8 Base imponibile</i>	7
<i>Articolo 9 Riduzioni della base imponibile</i>	9
<i>Articolo 10 Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta</i>	11
<u>TITOLO II AGEVOLAZIONI, ESENZIONI E RIDUZIONI</u>	11
<i>Articolo 11 Esenzioni</i>	11
<i>Articolo 12 Agevolazioni</i>	13
<i>Articolo 13 Riduzioni per immobili locati a canone concordato e fabbricati rurali a uso strumentale</i>	13
<i>Articolo 14 Ulteriori disposizioni agevolative</i>	13
<u>TITOLO III DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTI, CONTROLLI E RIMBORSI</u>	14
<i>Articolo 15 Dichiarazione</i>	14
<i>Articolo 16 Termini del versamento</i>	14
<i>Articolo 17 Funzionario responsabile</i>	16
<i>Articolo 18 Accertamento</i>	17
<i>Articolo 19 Rimborsi e compensazioni</i>	17
<i>Articolo 20 Riscossione coattiva</i>	18
<i>Articolo 21 Sanzioni ed interessi</i>	18
<u>TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI</u>	19
<i>Articolo 22 Normativa di rinvio</i>	19
<i>Articolo 23 Norme abrogate</i>	19
<i>Articolo 24 Efficacia del Regolamento</i>	19

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta costituiscono altresì norme di riferimento la L. 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente ed il vigente Statuto comunale.

Art. 2 – Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come specificati all'art.5 e 6 del presente regolamento.
2. Il possesso dell'abitazione principale così come delle fattispecie ad essa equiparate per legge e per disposizione regolamentare, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Art. 3 – Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Frontino con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso.
2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
4. È riservato allo Stato ex art. 1, comma 744, legge 160/2019 il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.

Art. 4 – Soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili intendendosi per tali, il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. A titolo esemplificativo, è soggetto passivo:
 - il Trustee, poiché titolare del diritto di proprietà sui beni in trust;
 - il coniuge superstite, poiché titolare del diritto di abitazione ex 540 c.c.;
 - il coniuge assegnatario in presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficiente, poiché titolare del diritto di abitazione sull'immobile assegnato;
 - il consorzio di bonifica poiché concessionario ex lege dei beni demaniali affidati per l'espletamento delle attività istituzionali.
3. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Con la risoluzione anticipata del contratto, pertanto, la soggettività passiva imu torna in capo alla società di leasing, a prescindere dall'avvenuta o meno riconsegna del bene.
5. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Art.5 – Fabbricati

1. Per **“fabbricato”** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente.
2. per **“fabbricato strumentale all'attività agricola”** s'intende ai fini dell'IMU, l'immobile individuato dall'art. 9, comma 3bis, L. 133/1994, come modificato in particolare dall'art. 42bis L. 222/2007.
A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'art. 39 D.P.R. 917/1986 (TUIR) e dell'art. 2135 codice civile, l'attività d'impresa diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica.
Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell'ambito di un'attività di impresa, a prescindere dalla classificazione catastale dello stesso immobile, ove il possessore/conducente dell'immobile sia in grado di provare l'esistenza di un volume d'affari derivante dallo svolgimento di tale attività.
I fabbricati classificati nella categoria “D10” (strumentali) o con specifica “annotazione”, rilevabili nelle visure catastali, ai sensi del D.M. 26/07/2012 sono considerati strumentali all'attività agricola ai fini dell'applicazione dell'imposta. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del Territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni di imposta ancora suscettibili di accertamento.

3. Il **fabbricato di nuova costruzione** è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché non iscritto in catasto. L'iscrizione in catasto, anche se riferita ad un fabbricato non ultimato o in corso di costruzione, infatti, realizza, di per sé, il presupposto necessario e sufficiente per assoggettare l'immobile, quale fabbricato, all'imposta.

Art.6 –Aree fabbricabili e terreni agricoli

1. per **“area fabbricabile”** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, convertito con modificazione, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola e non titolari di trattamento pensionistico, anche agricolo, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D. Lgs 99/2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.¹ Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica solo al comproprietario che possiede i suddetti requisiti e conduce il terreno.
3. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è tuttavia soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.
4. Si precisa che i fabbricati accatastati in cat. F/2 (collabenti), non sono assoggettati all'imposta quale fabbricati in quanto sono privi di rendita. Ma nel momento in cui tali immobili insistono su aree edificabili, qualificate tali dagli strumenti urbanistici, la loro incapacità di produrre reddito comporta che l'area di insistenza del fabbricato rimane imponibile come area edificabile.
5. Ai sensi dell'art. 31, comma 20 L. 289/2002, il Comune, qualora attribuisca a una determinata area la caratteristica della fabbricabilità, è tenuto a darne comunicazione formale al proprietario, al fine del corretto adempimento dell'obbligo impositivo. Il Comune comunica al proprietario l'intervenuta edificabilità dell'area con le seguenti modalità: a) nelle mani proprie del contribuente; b) presso il suo domicilio fiscale; c) presso il domiciliatario eventualmente indicato; d) a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R.
6. La mancata o irregolare comunicazione dell'intervenuta edificabilità dell'area può determinare, ove il Comune non possa provare che il contribuente ha comunque avuto conoscenza di tale intervenuta edificabilità, la non applicabilità di sanzioni ed interessi sulla maggiore imposta dovuta, ai sensi dell'art. 10, comma 2 L. 212/2000.

¹ Sono considerate imprenditori agricoli professionali a) le società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari; b) le società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale; c) le società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

7. per **“terreno agricolo”** si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Art. 7 –Abitazione principale ed equiparazioni

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:

- per **“abitazione principale”** si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Si considera pertanto abitazione principale esclusivamente l'immobile nel quale vi è la dimora e la residenza del soggetto passivo (proprietario/comproprietario o titolare di altro diritto reale) e del coniuge (o convivente, nell'ipotesi di convivenza di fatto).
- per **“pertinenze dell'abitazione principale”** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

2. Affinché venga applicata la stessa aliquota fra abitazione principale e pertinenza vi deve essere identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

3. Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all'applicazione dell'aliquota degli immobili a destinazione ordinaria e non usufruiscono della detrazione, nemmeno ove la stessa non abbia trovato totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale e le pertinenze per cui sia stata prevista l'equiparazione all'abitazione principale.

4. Ove il contribuente non individui la pertinenza, l'esenzione dall'IMU verrà imputata, tra le pertinenze funzionalmente collegate all'abitazione principale, su quella rientrante in ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 con la rendita più elevata.

5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, in deroga a quanto disposto dal comma precedente, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

6. Nel caso di separazione di fatto dei coniugi/conviventi, l'esenzione spetta solo se della intervenuta separazione è fornita da parte del contribuente idonea prova.

7. Il contemporaneo utilizzo, come abitazione principale, di più unità immobiliari distintamente accatastate, consente l'accesso al relativo trattamento fiscale di favore solo se si è proceduto all'unione di fatto ai fini fiscali, attraverso la specifica annotazione in catasto.

8. Sono equiparate per legge all'abitazione principale e come tali escluse dall'imu:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinante a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione riconducibili alla definizione di alloggio sociale di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008) regolarmente assegnati e concretamente adibiti ad abitazione principale, appartenenti ad enti pubblici o privati, nonché agli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;

- d) la casa familiare assegnata a seguito di provvedimento del giudice, al genitore affidatario dei figli, minorenni o maggiorenni e non economicamente autosufficienti. L'assimilazione opera a condizione che sull'immobile assegnato almeno uno dei coniugi/conviventi sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
- e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
9. E' equiparata da regolamento all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che risiedono o dimorano in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a possesso dei requisiti necessari all'esenzione, dovrà essere presentata dichiarazione o comunicazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

Art. 8 – Base imponibile e riduzioni

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.

2. Fabbricati iscritti in Catasto

2.1 Ai sensi dell'art. 1, comma 745, legge 160/2019, la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 48, L. 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

2.2 Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori come risultante dalla specifica comunicazione o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

3. Fabbricati non iscritti in Catasto

3.1 Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a catasto, ed a versare la relativa imposta.

3.2 Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso e, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

4. Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta di attribuzione della rendita, il valore è costituito, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione dall'ammontare, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del D.L. 333/92, vale a dire il valore è determinato al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. Fabbricati a destinazione speciale e particolari classificabili nel gruppo catastale D ed E

La determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie catastali "D" ed "E" è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Gli "imbullonati" (macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo) non concorrono dal 01/01/2016 alla determinazione della rendita catastale e non sono soggetti ad imposizione. Gli intestatari catastali degli immobili sono tenuti a presentare all'Agenzia delle Entrate un documento di aggiornamento catastale utilizzando un aggiornamento della procedura Docfa. La domanda di variazione catastale finalizzata ad escludere dal calcolo della rendita i macchinari se presentata successivamente al 15 giugno 2016, produrrà gli effetti del beneficio solo dal 2017.

6. Aree fabbricabili

6.1 Per le aree edificabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6.2 Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'Ufficio tributi, in base all'art. 1 co. 777, L. 160/2019, l'organo competente del Comune può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Ufficio del territorio.

6.3 Tale determinazione costituisce il limite del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, sempreché per la medesima area non si sia venuti a conoscenza o in possesso di atti pubblici o privati dai quali risultano elementi sufficientemente specifici in grado di contraddire quelli, di segno diverso risultanti dalla delibera dei valori.

6.4 Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute.

6.5 Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.

6.6 In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. Impianti fotovoltaici

Per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, a terra o a copertura di edifici, aventi potenzialità superiore a 20 KWp, si precisa che gli stessi dovranno essere accatastati e tassati ai fini Imu in base al tipo di accatastamento.

8. Terreni agricoli e terreni non coltivati

Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

Art. 9 – Riduzioni della base imponibile

1. La base imponibile **è ridotta del 50 per cento** per i **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

2. La base imponibile **è ridotta del 50 per cento** per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati**, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Dove risulti inabitabile o inagibile singole unità immobiliari le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero fabbricato. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

La riduzione di imposta si applica dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità successivamente verificabile da parte del Comune oppure dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva. Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in precedenti annualità d'imposta, sempreché le condizioni di inagibilità o inabilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Ai fini dell'applicazione della riduzione del presente comma, l'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), in un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma

1, lett. c) e d) del D.P.R. 6.6.2001 n. 380, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimenti dell'Autorità sanitaria locale.

A Titolo esemplificativo possono ritenersi tali, ai soli fini tributari, se ricorrono le seguenti condizioni:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- edifici che per le loro caratteristiche intrinseche di degrado non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati; tra queste caratteristiche rientra ad esempio la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato.

3. **La base imponibile è ridotta del 50 per cento per gli immobili concessi in comodato gratuito** fra parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli), con esclusione degli immobili di categoria A/1, A/8, A/9, a condizione che:

- il **contratto sia registrato** presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate (non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato). Il contratto di cessione ad uso gratuito può essere stipulato in forma verbale o in forma scritta. In quest'ultimo caso il contratto è soggetto, oltre all'imposta di bollo, a registrazione in termine fisso da effettuare entro 20 giorni dalla data dell'atto. Nel caso invece della forma verbale ai soli fini dell'applicazione dell'agevolazione, la registrazione potrà essere effettuata previa presentazione del modello di richiesta di registrazione (modello 69) in duplice copia in cui, come tipologia dell'atto, dovrà essere indicato "Contratto verbale di comodato".
- il **comodatario utilizzi l'immobile dato in comodato come propria abitazione principale** (deve risiedervi anagraficamente nonché dimorarvi abitualmente);
- il **comodante, oltre alla casa data in comodato, sia proprietario solo di un altro immobile in Italia** (non di lusso) e che risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato. Se non possiede altri immobili oltre a quello concesso in comodato gratuito deve comunque risiedere anagraficamente nello stesso comune in cui è sito l'immobile oggetto del comodato. Il possessore/comodante che possiede anche solo un'altra abitazione diversa dalla abitazione principale (anche in comproprietà) non può ottenere il bonus fiscale; mentre per l'utilizzatore/comodatario, non è prevista tale condizione per cui può possedere anche più di due abitazioni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo comma dette condizioni devono essere soddisfatte tutte contemporaneamente ed il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti con apposita dichiarazione.

Il beneficio di cui al punto 3) si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

4. Le riduzioni di base imponibile di cui ai commi 1, 2, 3 del presente articolo non sono cumulabili tra loro.

Art. 10 – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

1. Le aliquote, le addizionali e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazione dell'organo competente del Comune entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e ai fini dell'approvazione dello stesso. Dette deliberazioni, per l'anno 2020, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

2. A decorrere dall'anno 2021, le aliquote Imu possono essere diversificate esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 1, comma 756, della legge 160/2019.
3. La delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta ai sensi e per gli effetti del comma 4. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 767, legge 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il deve essere inserito il prospetto delle aliquote di cui al comma 4 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale di cui all'articolo 1, comma 3, d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive integrazioni e modificazioni. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 757, legge 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al precedente comma 2, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771, legge 160/2019. Con lo stesso decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.
5. In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 4 e le disposizioni contenute nel presente Regolamento, prevale quanto stabilito nel prospetto.
6. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono imponibili ai fini dell'imposta municipale propria sulla base dell'aliquota ordinaria, fatta salva l'approvazione di una specifica aliquota agevolata da parte del Comune, con applicazione della detrazione principale, nei limiti di legge, ovvero in quelli fissati dal Comune.

TITOLO II ESENZIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 11 – Esenzioni

1. Sono esenti dal versamento dall'imu:
 - a. I terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b. I terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui allegato A annesso alla legge 448/2001;
 - c. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977 n. 984, in base all'elenco riportato nella circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993 n. 9.
 - d. I terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale collettiva a proprietà indivisibile e inusucapibile.

2. Sono, altresì, esenti dal versamento dell'imu per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
- a. gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. L'esenzione spetta, pertanto, esclusivamente per gli immobili utilizzati direttamente ed immediatamente dal soggetto passivo, per l'attività istituzionale.
 - b. Gli immobili posseduti ed utilizzati da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, residenti nel territorio dello Stato, (fatta eccezione per i partiti politici e le fondazioni bancarie) e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lett. a) della legge 222/1985. L'esenzione quindi non spetta per gli immobili locati o dati in comodato d'uso gratuito, a prescindere dalle finalità sociali o di pubblico interesse dell'attività svolta.
 - c. i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
 - d. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - e. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - f. i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - g. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
3. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Art. 12 – Agevolazioni e detrazioni

1. Per beneficiare dell'applicazione delle aliquote agevolate stabilite dal Comune di Frontino, il soggetto passivo trasmette entro il termine per la presentazione della dichiarazione IMU previsto, dall'art. 1, comma 769, della legge 160/2019, una apposita comunicazione, utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Le agevolazioni si applicano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
2. Qualora venga meno il requisito per usufruire delle aliquote agevolate, il soggetto passivo deve trasmettere l'apposita attestazione con le stesse modalità ed entro gli stessi termini di cui al precedente comma.

3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di Cat. A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
4. La detrazione di cui al comma 3 è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 616/77, non assimilati all'abitazione principale ex art. 7, comma 5 lett. c) del presente regolamento.
5. La detrazione per abitazione principale è stabilita dall'organo competente e può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. Solo nel caso in cui il Comune abbia elevato la detrazione al fine di escludere in ogni caso il pagamento dell'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze, il Comune medesimo non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

Art. 13 – Ulteriori agevolazioni

1. A decorrere dall'anno 2021, ulteriori aliquote ridotte potranno essere diversificate esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 1, comma 756, della legge 160/2019.

Art. 14 – Riduzioni per immobili locati a canone concordato ed fabbricati rurali ad uso strumentale

1. Per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta dovuta è ridotta al 75%.
2. L'agevolazione di cui al comma precedente si applica esclusivamente ai contratti muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della Legge 431/1998 e s.m.i., del D.M. 16 gennaio 2017 rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale.
3. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 30 dicembre n. 557, convertito dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, il Comune può ridurre l'aliquota di base fino al suo azzeramento.
4. Sono fabbricati rurali ad uso strumentale di attività agricola esclusivamente gli immobili classificati nella categoria catastale D/10 (strumentali) e quelli riportanti la specifica annotazione rilevabile dalle visure catastali ai sensi del D.M. 26 luglio 2012.

TITOLO III
DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 15 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui all'art. 10 comma 2, lettera b), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, nei casi disciplinati dallo stesso decreto. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), ed al comma 751, terzo periodo, legge 160/2019, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.
2. Gli enti di cui al di cui all'art. 10 comma 2, lettera b), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.
3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, con cui altresì vengono disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione, si applicano le norme che seguono:
 - a) La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
 - b) Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio.
 - c) Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'imposta municipale propria.
 - d) Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

Art. 16 – Termini e modalità di versamento

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quello del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde

un'autonoma obbligazione tributaria. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.
4. In sede di prima applicazione dell'imposta, per il soggetto che conserva la soggettività passiva sul medesimo immobile, la rata di acconto da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
5. Per gli immobili per i quali il presupposto impositivo si è realizzato nel corso del primo semestre del 2020, il soggetto passivo può versare l'acconto sulla base dei mesi di possesso realizzati nel primo semestre del 2020, tenendo conto delle aliquote imu stabilite per l'anno precedente, ovvero sulla base delle aliquote deliberate per il 2020 se già pubblicate.
6. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
7. Per gli enti non commerciali il versamento va effettuato in tre rate di cui le prime due per un importo pari al 50% dell'imposta complessivamente versata nell'anno precedente con scadenze 16 giugno e 16 dicembre; l'ultima rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
8. Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente tramite modello F/24, quale forma di riscossione obbligatoriamente prevista per legge (art.17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241) fatta salva la possibilità di effettuare il pagamento con apposito bollettino postale intestato all'Agenzia delle entrate, nonché attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005) e con le altre modalità previste dallo stesso codice. Le modalità di attuazione dell'utilizzazione della piattaforma sopra citata sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
9. I requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica resa disponibile ai contribuenti sul Portale del federalismo fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.
10. L'importo minimo dovuto ai fini dell'imposta municipale propria è pari ad € 5,00, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

11. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
12. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'ente impositore e comunque non oltre la data del versamento di acconto dell'annualità successiva, e che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento. Oltre che in tali ipotesi, il versamento si può considerare effettuato:
 - (a) Se il pagamento viene effettuato dal genitore, titolare dell'usufrutto legale ai sensi dell'articolo 324 del codice civile, a nome del figlio minore, titolare della nuda proprietà dell'immobile, anziché a nome proprio.
 - (b) Se nelle successioni mortis causa, il versamento dell'imposta dovuta e non versata dal de cuius è effettuato dagli eredi, i quali rispondono pro quota dei debiti tributari del de cuius. Il versamento si considera effettuato se è eseguito da un erede anche per conto degli altri, sempre previa comunicazione e comunque non oltre la data di versamento dell'annualità successiva.
14. In tal caso i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
15. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'art. 69, comma 1, lettera a), del codice di consumo, di cui al decreto legislativo 206/2005, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n.2) del c.c., che sono accatastate in via autonoma, come bene comune non censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore di condominio per conto di tutti i condomini.
16. Per gli immobili compreso nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. Nei casi di mancato pagamento dei termini previsti e qualora l'immobile sia stato venduto, si procederà con il reclamo ex art. 36 L.F.

Art. 17 – Funzionario responsabile

1. L'Ente con delibera di giunta designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.

Art. 18 – Accertamento

1. L'Ente procede all'attività di accertamento entro il termine di decadenza quinquennale nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 160/2019 (art. 1 comma 792-794) e alla L. 296/2006 (art. 1 commi da 161 a 169) oltreché delle disposizioni regolamentari.

2. Gli avvisi di accertamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento (di cui al DPR 602/73) o dell'ingiunzione di pagamento (di cui al Regio Decreto 639/1910).
3. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 472/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Gli avvisi di accertamento esecutivi devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, l'indicazione del soggetto deputato alla riscossione, nonché l'indicazione dell'applicazione, nei casi di tempestiva proposizione del ricorso, delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 472/1997.
5. Il contenuto degli avvisi di accertamento esecutivi è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi:
 - di definitività dell'atto impugnato;
 - in cui siano rideterminati gli importo dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai commessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, relativo all'accertamento con adesione di cui al D. Lgs. 218/97 e dell'art. 19 del D. Lgs. 472/97.
6. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.
7. Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di difficoltà economica può chiedere una rateizzazione del pagamento delle somme dovute nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento delle entrate tribute in materia di rateazione.
8. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
9. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, D. Lgs. 504/1992, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

Art. 19 – Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso, previa specifica istruttoria, viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 21, comma 6, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 16, comma 11, del presente regolamento

5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e comunale dell'IMU. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con essa comunicata.
6. E' ammesso, previa specifica comunicazione, l'accollo del debito d'imposta altrui, senza liberazione del contribuente originario. E' escluso, in ogni caso, per il pagamento, l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante
7. Nell'ipotesi di cui all'art. 74 L. 342/2000, ove dalla rendita definitiva attribuita dall'Ufficio del territorio derivi a favore del contribuente un credito d'imposta in relazione all'imposta municipale propria versata sulla base di rendita presunta, il Comune provvede a restituire, nei termini previsti dal Regolamento generale delle entrate in tema di rimborsi e nei limiti della quota di imposta versata a favore del Comune, la maggiore imposta versata unitamente agli interessi, conteggiati retroattivamente in base al tasso di interesse legale.

Art. 20 – Riscossione coattiva

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti viene effettuata secondo le relative disposizioni previste dal Regolamento generale delle entrate, in conformità alle previsioni rilevanti di cui all'articolo 1, commi da 785 a 814, legge 160/2019.

Art. 21 – Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 50.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 50.
3. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele si applica la sanzione da 50 a 200 euro.
4. Le sanzioni previste di cui ai commi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D. Lgs 471/97.
6. Sulle somme dovute per imposta a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso d'interesse legale calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi da 738 a 815, legge 160/2019, dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, oltre che degli artt. 8 e 9 del d.lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nelle parti non abrogate, delle disposizioni di rinvio del d.lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 23

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 24 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal **1° gennaio 2020**.
2. Ogni disposizione regolamentare trova applicazione nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, anche tenuto conto dei principi espresso dal diritto vivente sulla corretta applicazione delle disposizioni normative.

